

CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA' FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL.
AI SENSI DELL'ART. 57 *bis* del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. DEL
FABBRICATO VIAGGIATORI E PERTINENZE DELLA STAZIONE FERROVIARIA
DI LUZZARA (RE) SITO IN VIALE F. FILIPPINI, N°66 (INDIVIDUATO
CATASTALMENTE AL FG 20 PART. 106 - 107 PARTE) DI PROPRIETA'
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA UBICATO LUNGO LA LINEA REGGIO
PARMA - GUASTALLA E CONSIDERATO DI INTERESSE CULTURALE AI SENSI
DEGLI ARTT. 10 e 12 DEL D.LGS. 42/2004 e s.m.i.

La REGIONE EMILIA-ROMAGNA
di seguito denominata "Regione"

PREMESSO

- che il D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. stabilisce:
 - la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti alle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e le Ferrovie in Concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. (art. 8 comma 2);
 - che siano trasferiti a titolo gratuito alla Regione i beni degli impianti e dell'infrastruttura delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e delle Ferrovie in Concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. (art. 8 comma 4);

- che l'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Emilia-Romagna sottoscritto il 21 marzo 2000 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 422/1997 in seguito denominato "Accordo di Programma", stabilisce:
 - che siano trasferiti alla Regione i beni immobili demaniali, i beni immobili patrimoniali ed i beni mobili patrimoniali funzionali all'esercizio del servizio ferroviario, nonché i beni non più utilizzati o non più utilizzabili per l'esercizio (art. 3 commi 1 e 5);
 - che la Regione subentri allo Stato in qualità di Ente Concedente (art.4);

- che la LR n. 30/1998 e s.m.i. stabilisce che la gestione della rete debba essere affidata mediante provvedimento di concessione (art. 13 comma 4) e che la Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto dell'art. 13, comma 3, alla società di cui all'art. 18, di proprietà esclusiva della Regione e degli enti locali o di forme associative a totale controllo degli enti locali (art. 22, comma 2);

- che il D.Lgs. 112/2015 riguardante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)" - abrogativo del D.Lgs. 188/2003 concernente "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della

direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria" definisce:

- i compiti del gestore dell'infrastruttura ed i principi a cui deve attenersi (art. 11);
 - le condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria (art. 12);
 - le condizioni di accesso ai servizi (art. 13);
 - il contenuto del Prospetto Informativo della Rete (PIR), le modalità di elaborazione, di aggiornamento e pubblicazione dello stesso come previsto nell'art. 14 e nell' *Allegato V "Contenuto del Prospetto Informativo della Rete"*);
 - i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato (art. 15);
 - le modalità di contabilizzazione dei costi, dei ricavi, dei contributi e degli incentivi pubblici riconducibili alla gestione dell'infrastruttura nonché il relativo rapporto di equilibrio (art. 16);
- che con deliberazione n. 93 del 30 gennaio 2012:
- è stato approvato ai sensi dell'art. 18 della LR 30/98 - l'atto di Concessione rilasciato alla società FER S.r.l. il 31 gennaio 2012, con decorrenza 1 febbraio 2012 (n.rep.4440)- della gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale e delle relative pertinenze, degli annessi impianti, delle attrezzature e dei macchinari ad essi funzionali, delle linee ferroviarie: Bologna-Portomaggiore, Casalecchio-Vignola, Ferrara-Codigoro, Modena-Sassuolo, Parma-Suzzara, Reggio Emilia-Ciano d'Enza, Reggio Emilia-Guastalla, Sassuolo-Reggio Emilia, Suzzara-Ferrara e Portomaggiore-Dogato, nonché delle linee ferroviarie dismesse Barco-Montecchio, Bagnolo-Carpi, Budrio-Massalombarda e Rimini-Novafeltria;
 - sono stati esclusi gli edifici di proprietà della Regione Emilia-Romagna ubicati lungo la linea ferroviaria Parma - Suzzara da assoggettare a verifica d'interesse culturale da parte della Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, insieme ad altri edifici di differenti linee ferroviarie, per le medesime motivazioni;
- che la deliberazione n. 1004 del 23 luglio 2013 prevede il rilascio di nuove specifiche Concessioni - con la contestuale

decadenza di quelle originarie - che prevedano il rispetto, da parte della Società FER S.r.l., dei vincoli e delle prescrizioni previste nei relativi atti di autorizzazione rilasciati dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna, per i beni di proprietà della Regione Emilia Romagna considerati di interesse culturale ai sensi degli artt. art 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

CONCEDE

alla società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., di seguito denominata "Concessionario", l'affidamento dei beni di proprietà della Regione Emilia-Romagna considerati di interesse culturale, alle condizioni stabilite nella presente concessione.

Articolo 1

Oggetto

Costituisce oggetto del presente atto, la concessione in uso ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., del bene di proprietà della Regione Emilia-Romagna, considerato di interesse culturale ai sensi degli artt. art 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ubicato lungo la linea Parma-Suzzara, alla società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., indicato nella **Tabella 1** sottostante, a seguito del rilascio dei relativi provvedimenti di autorizzazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna.

Tabella 1

Elenco beni oggetto della presente concessione

Comune	Descrizione bene	Fg.	Part.	Sub	Numero Provvedimento Commissione ministeriale
Luzzara	Fabbricato viaggiatori e pertinenze della stazione ferroviaria sita viale F. Filippini n°66	20	106 - 107 parte (*)	--	38 del 09/03/2022

(*) per la dettagliata descrizione della parte di mappale oggetto di interesse si rimanda alla planimetria catastale illustrata nel parere della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna class. 34.07.01/234.1 archiviata agli atti regionali;

Articolo 2

Durata e termine della concessione

La presente Concessione decorre dalla sua sottoscrizione. La durata sarà la stessa prevista dalla Concessione rilasciata alla società FER S.r.l. il 31 gennaio 2012 (Rep. 4440 del 31/01/2012) in scadenza il 31 gennaio 2042, data di scadenza - pertanto - anche di questa Concessione.

Articolo 3

Prescrizioni e condizioni stabilite dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna

Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare e ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. Prescrizioni specifiche di cui all'art.55, comma 3, lett. a), e b) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i:

lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate:

la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei interventi restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento alle peculiari qualità architettoniche ed artistiche dell'immobile;

lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso:

le modalità di fruizione saranno quelle consentite dal mantenimento dell'attuale destinazione d'uso a fabbricato viaggiatori e pertinenze;

2. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art.21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'esecuzione di lavori, opere ed interventi di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza. Anche gli eventuali scavi dovranno essere comunicati alla Soprintendenza Archeologia per le valutazioni di competenza
4. Il bene, in quanto dichiarato d'interesse, è soggetto agli interventi di cui all'art. 29, commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero di conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro.
5. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. i proprietari possessori o detentori del bene sono tenuti a garantirne la conservazione.

Per quanto non espressamente indicato nelle prescrizioni indicate nei precedenti punti da 1) a 5), e non in contraddizione con esse si rimanda a quanto previsto nell'art.3 (Uso dei beni) della Concessione Rep.4440 del 31 gennaio 2012.

Articolo 4 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Concessione restano validi e vincolanti gli impegni reciproci tra la Regione e il Concessionario previsti nella Concessione Rep. 4440 del 31 gennaio 2012 e nel Contratto di Programma Rep. 875 del 29 dicembre 2022, cui si rimanda.

Regione Emilia-Romagna
Il Direttore Generale
Direzione Cura del Territorio
e dell'Ambiente

(firmato digitalmente)

Per accettazione
Società F.E.R. S.r.l.

(firmato digitalmente)

Copia analogica a stampa tratta dal documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.15 della l.241/90 come modificato dal

D.L. 179/2012 e dal d.lgs. 7 marzo 2005 n°82 e norme collegate,
predisposto e conservato presso l'Amministrazione.